



CITTA' DI TRAPANI

I.U.C. - Imposta Unica Comunale

COMPONENTE IMU-TASI

La Iuc (Imposta Unica Comunale) è stata istituita con la Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di Stabilità 2014). Secondo l'art. 1 comma 639: "Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore."

TIPOLOGIA UNITA' IMMOBILIARI	CODICI TRIBUTO E ALIQUOTE					
	IMU				TASI	
	COMUNE		STATO			
	codice	aliquota	codice	aliquota	codice	aliquota
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Fabbricati Merce).	-	-	-	-	3961	0,22%
Abitazioni Principali e relative Pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2,C/6,C/7), classificate nelle categorie catastali A1, A8, e A9 con la detrazione di 200 euro	3912	0,4%	-	-	3958	0,2%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	-	-	-	-	3959	0,1%
Aree fabbricabili	3916	1,06%	-	-	-	-
Altri Fabbricati escluso categoria "D"	3918	1,06%	-	-	-	-
Fabbricati categoria "D"	3930	0,30%	3925	0,76%	-	-
Terreni agricoli e incolti	3914	1,06%	-	-	-	-
Gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all'abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l'assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile – (art. 1, comma 10, legge n. 208/2015 legge di stabilità 2016.	3918	1,06%	-	-	-	-
Terreni agricoli (tranne quelli posseduti e condotti da coltivatori agricoli e da imprenditori agricoli)	3914	1,06%	-	-	-	-

Base imponibile:

■ **fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5% applicando i seguenti moltiplicatori, diversi a seconda della categoria catastale:

Fabbricati Cat. A (da A/1 a A/9) **160** Fabbricati Cat. A/10 **80** Fabbricati Cat. B (da B/1 a B/8) **140** Fabbricati Cat. C/1 **55**

Fabbricati Cat. C/2-C/6-C/7 **160** Fabbricati Cat. C/3-C/4-C/5 **140** Fabbricati Cat. D (da D/1 a D/10 esclusi D/5) **65** Fabbricati Cat. D/5 **80**

■ **terreni iscritti in catasto:** reddito dominicale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutato del 25% applicando il seguente moltiplicatore:

Terreni agricoli o incolti tranne quelli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola **135**

■ **aree fabbricabili:** valore venale di comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato a mezzo modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali), o con apposito bollettino postale, utilizzando i codici tributo sopra indicati. Il codice comune da indicare è L331. Esclusivamente per le unità immobiliari classificate nella categoria "D" nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Dichiarazione: i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando apposito modello ministeriale. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti collegarsi al sito del comune: www.comune.trapani.it dove è disponibile on line il calcolo con la opportunità di compilare e stampare il modello F24.